

Rassegna Stampa

di Venerdì 12 novembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Centro Studi				
17	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>I peccati di un establishment che ha smarrito i valori di una vera classe dirigente (A.Galdo)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Bonus casa, rischio di blocco senza i nuovi modelli (M.Mobili)</i>	5
41	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Per il bonus facciate nel 2022 aliquota al 60% ma con costi "congrui" (S.Fossati)</i>	7
41	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Superbonus, la proroga non chiarisce il termine per gli interventi trainati (G.Gavelli)</i>	8
33	Italia Oggi	12/11/2021	<i>Edilizia, anche nel 2021 sgravio Ines dell'11,5% (D.Cirioli)</i>	10
27	Italia Oggi	12/11/2021	<i>Bonus, tutte le spese asseverate</i>	11
Rubrica Lavoro				
3	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Lavoro, introvabili quattro profili su 10 (G.Pogliotti)</i>	12
Rubrica Altre professioni				
38	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Commercialisti, accesso con 55 ore di formazione da svolgere in 30 giorni (P.Ri.)</i>	13
Rubrica UE				
1	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Italia motore della ripresa in Europa. Ma e' allarme per inflazione e Covid (B.Romano)</i>	14
Rubrica Fondi pubblici				
37	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Il bonus ricerca e sviluppo confermato fino al 2031 (F.Vernassa)</i>	16
37	Il Sole 24 Ore	12/11/2021	<i>Prorogati gli incentivi per beni 4.0 ma con aliquote ridotte (L.Gaiani)</i>	18
Rubrica Pubblica Amministrazione				
37	Italia Oggi	12/11/2021	<i>Concorsi, mani libere per la P.A. (A.Mascolini)</i>	19

I peccati di un establishment che ha smarrito i valori di una vera classe dirigente

Il libro

Antonio Galdo

Da dove arriva la classe dirigente imprenditoriale e finanziaria in Italia? Con quali valori e competenze si forma? Il sociologo Nadio Delai, direttore generale del Censis dal 1984 al 1993, ha curato per otto anni il Rapporto Luiss sulla classe dirigente dove tutti gli aspetti dell'*establishment* sono stati esaminati in ogni dettaglio. Una delle parti più interessanti di questo lavoro è nelle risposte che arrivano direttamente dalle persone che occupano posizioni di potere e che influenzano la società per descrivere il proprio ruolo e l'approccio giusto per conquistarlo. C'è innanzitutto una crescente sfiducia sulla retorica del merito, delle competenze, della conoscenza. Agli occhi della classe dirigente italiana ciò che veramente conta per entrare nei giri dell'*establishment* economico sono, nell'ordine, le relazioni (ovvero la conoscenza di persone influenti), la cooptazione, le raccomandazioni, la notorietà, la visibilità e il reddito. Allo stesso tempo, nella scala dei valori, la visione strategica e la capacità di anticipare e affrontare i problemi, vengono dopo l'utilitarismo, la ricerca di obiettivi e di relazioni personali, la ricchezza. Spiega Delai: «È il quadro di una classe dirigente che non ha orgoglio, senso della collettività e del bene comune. Una classe dirigente che non vuole responsabilità oltre la specifica funzione ricoperta, espressione di una "società delle

conoscenze" più che di una "società della conoscenza"».

Molto prima della documentata analisi di Delai ricevevi un'interpretazione simile da Guido Carli. Era il 1989, l'anno della caduta del Muro di Berlino e di grandi cambiamenti in Europa: avevo scritto un libro per raccontarli attraverso il punto di osservazione delle banche nei Paesi della Comunità europea ed ero andato a trovare Carli, all'epoca ministro del Tesoro, per chiedere la sua prefazione. Il testo lo aveva convinto e mi diede tre paginette dattiloscritte con la sua firma, poi dall'Europa arrivammo a parlare dell'anomalia della classe

dirigente economica italiana, che Carli considerava un nervo scoperto per la solidità del Paese.

Dal suo punto di vista la nostra fragilità era emersa con la firma, nel 1957, dei Trattati di Roma della Comunità europea, quando l'Italia si andava integrando con gli altri Paesi dell'Europa occidentale. Carli mi consegnò, con un soffio di ironia, un libricino, intitolato *Intervista sul capitalismo italiano*, nel quale aveva risposto alle

domande di Eugenio Scalfari:

«Forse all'epoca abbiamo firmato quei Trattati senza neanche ben capire che cosa avrebbero significato. Per esempio gli altri Paesi europei avevano un *establishment* molto solido, nel quale anche gli imprenditori facevano la loro parte, noi invece pensavamo a come nascondere la ricchezza ed evadere le tasse...».

Sono andato a rileggere il testo che Carli mi regalò e ho trovato un passaggio attualissimo nella sua

analisi: «Gli imprenditori italiani non hanno mai considerato lo Stato come un'organizzazione sociale di cui essi fossero direttamente responsabili, sia pure assieme agli altri gruppi sociali che compongono la comunità. In Inghilterra, come negli altri Paesi europei, dall'età vittoriana gli industriali hanno sempre considerato lo Stato come un'organizzazione politica che li riguarda direttamente. Davano i loro figli all'esercito, alla marina, all'amministrazione coloniale, alla Camera dei comuni, al governo. Non erano dei filantropi, lo sappiamo fin troppo bene, e facevano il loro mestiere e i loro interessi. Ma tra questi interessi rientrava anche un'idea di responsabilità nei confronti dello Stato, dove volevano lasciare la loro impronta». In realtà non sono stati soltanto gli imprenditori ad allontanarsi dai ruoli della vita pubblica, per concentrarsi sulle aziende. Dopo gli anni del boom economico, con il taglio del traguardo del benessere accompagnato dal dilagare di una società di ceto medio, si è andato sempre più accentuando un fenomeno di abdicazione di quella *élite*, tipicamente borghese, che sente una responsabilità collettiva, se ne fa carico, e guida, sulla base di interessi generali e non solo di pulsioni particolari, l'intero sistema. Si è creato un vuoto. E interi settori dell'economia, dalle aziende alle banche, dal terziario alle professioni, non hanno più espresso classe dirigente all'altezza della funzione che le spetta, ma solo pezzi di

establishment dedicati, legittimamente, al guadagno, alla carriera, al successo individuale. L'impietoso giudizio di Giuliano Amato è una sintesi efficace del punto di crisi nel quale ancora ci troviamo: «Viviamo nel peccato originale di una borghesia che non ha riconosciuto come suo il problema dello Stato e lo ha lasciato nelle mani dei figli dei poveri».

Quando, agli inizi degli anni Novanta, è stata smantellata la grande industria pubblica, sono stati liquidati anche i luoghi privilegiati dove si formava la classe dirigente economica: i Centri studi. Racconta l'economista Giulio Sapelli, che ha lavorato nella formazione in grandi gruppi come

Eni, Olivetti, UniCredit: «È stata una scelta sciagurata che ha privato l'Italia di serbatoi dove sono state allevate generazioni di dirigenti, che maturavano non solo attraverso i numeri e la teoria, ma innanzitutto con la pratica del lavoro sul campo e con una visione di lungo periodo, non circoscritta ai risultati di una trimestrale da presentare al mercato. Per il futuro, dovremmo ripartire da qui: un buon manager si forma con un mix di cultura umanistica e scientifica, e con l'attività in azienda. Oggi abbiamo troppi, inutili master, e poche letture di grandi romanzi universali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA




NEGLI ANNI DOPO IL BOOM ECONOMICO, LE RESPONSABILITÀ COLLETTIVE HANNO CEDUTO IL POSTO ALLE PULSIONI PARTICOLARI

IN EDICOLA E IN LIBRERIA

«Gli sbandati. La nuova classe dirigente e le scuole del potere» è il libro di Antonio Galdo (*qui sotto anticipiamo un brano da un capitolo*

sul potere e l'economia) che indaga le dinamiche della classe dirigente italiana, le sue pecche e i suoi pregi, sarà in edicola con Il Sole 24 Ore da domani (al prezzo di € 12,90 oltre a

quello del quotidiano) per un mese. In seguito il volume, edito dal Sole 24 Ore (pagg. 160, € 14,90) sarà poi disponibile in tutte le principali librerie.



AGEVOLAZIONI

Bonus casa,
rischio di blocco
senza i nuovi
modelli

— Servizio a pag. 9

Casa, senza nuovi modelli bonus verso il blocco


Di controlli. Cessione dei crediti e sconto in fattura a rischio sospensione fino all'arrivo del nuovo modello su cui indicare il visto di conformità

Marco Mobili

ROMA

L'estensione del visto di conformità a tutti i bonus edilizi come ristrutturazioni, facciate, ecobonus e sismabonus introdotto dal decreto sui controlli preventivi sulle agevolazioni per la casa, impone all'amministrazione finanziaria una sospensione temporaneamente della piattaforma per la cessione dei crediti e gli sconti in fattura. Un passaggio necessario dettato dalle nuove regole che il Governo ha adottato d'urgenza per stroncare le frodi sull'utilizzo di questi strumenti e che l'agenzia delle Entrate, guidata da Ernesto Maria Ruffini, ha fatto emergere negli ultimi mesi stimando operazioni illecite o inesistenti per oltre 800 milioni di euro.

Il decreto atteso sulla Gazzetta dopo le ultime limature e che dovrebbe entrare in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione ha introdotto l'obbligo del visto di conformità per tutti i bonus se non vengono utilizzati in detrazione dai contribuenti. Il visto oggi è previsto nel modello di comunicazione soltanto per il Superbonus del 110%, pertanto con l'estensione alle altre agevolazioni l'agenzia delle Entrate è chiamata a rivedere le procedure informatiche e lo stesso prospetto di comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura. Infatti senza il nuovo visto di conformità il cessionario che dopo l'entrata in vi-



ADOBESTOCK

Controlli sul mattone. La cessione dei crediti e lo sconto in fattura a rischio stop

gore del nuovo decreto acquista un bonus, come la ristrutturazione al 50% o quello facciate del 90%, o il fornitore che concede lo sconto in fattura magari del 50% per le finestre e gli infissi, corrono il rischio del concorso in violazione.

L'agenzia delle Entrate dal canto suo è comunque già pronta a rivedere la macchina e i prospetti, e assicura che si tratterà al massimo di un pit stop. Dovranno essere adeguate già nelle prossime ore le specifiche tecniche che consentiranno alla Sogei di aggiornare la procedura informatica consentendo, ad esempio, alla piattaforma di bloccare le comunicazioni di cessione dei crediti trasmesse da un soggetto diverso da quello che ha apposto il visto di conformità.

Il modello, poi, sarà sostanzialmente lo stesso e in quella casella

che si barrava oggi solo per il 110% troveranno spazio anche gli altri bonus edilizi.

A preoccupare comunque gli operatori è però anche l'asseverazione, oggi prevista per il solo 110%, e che invece il decreto estende a tutti i bonus edilizi. Il nodo resta sempre l'esatta individuazione dei professionisti abilitati ad asseverare gli interventi sugli immobili.

Restano poi i dubbi anche sul contenuto dell'asseverazione, ovvero se il professionista dovrà asseverare solo la congruità in relazione alla spesa sostenuta ovvero anche l'intervenuta realizzazione dell'intervento di ristrutturazione, di rifacimento delle facciate o di un efficientamento energetico dell'edificio.


◀ RIPRODUZIONE RISERVATA

19,3 miliardi

IL CONTO DELLE CESSIONI

Dei 19,3 miliardi di cessioni e crediti registrate al 30 settembre e relative a 2,5 milioni di operazioni, 6,5 miliardi sono relativi al Superbonus del 110%. I

restanti 12,7 miliardi si riferiscono ai bonus "ordinari" come quello per le facciate, all'ecobonus, alle ristrutturazioni, al sismabonus e alle colonnine elettriche



159329

Per il bonus facciate nel 2022 aliquota al 60% ma con costi «congrui»

Scarso appeal

Saverio Fossati

Con un'aliquota di detrazione che dal 1° gennaio 2022 scende dal 90% al 60% resta scarso l'appeal del bonus facciate. Concepito come una forte agevolazione a chi voleva rinnovare la facciata (e anche coibentarla), il bonus facciate è talvolta diventato uno strumento per frodare l'erario, con fatture per operazioni inesistenti o gonfiate.

Concepito con una certa ingenuità, non prevedeva tetti di spesa, né congruità dei costi e zero controlli da parte dei professionisti. In molti lo hanno preferito al superbondus e al suo occhiuto sistema di controlli incrociati.

Sotto controllo

I dati delle Entrate, segnalati dal Sole 24 Ore del 6 e 7 novembre scorso, parlano chiaro: il bonus facciate riguarda scambi sulla piattaforma per oltre 5,2 miliardi per 600mila edifici (468mila condomini e 42mila singole unità immobiliari). Importi che il Governo aveva deciso di mettere sotto controllo dal 1° gennaio con la legge di Bilancio 2022, da una parte abrogando sconto in fattura e cessione del credito (i due veicoli privilegiati per le truffe) e dall'altra riducendo drasticamente l'aliquota agevolata dal 90% al 60 per cento. Abbastanza da togliere molto appeal.

Nella nuova bozza della legge di

Bilancio il taglio dell'aliquota è stata confermata, mentre è stata prorogata al 2024 la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, a fronte (e qui entra in scena il decreto legge varato mercoledì dal Consiglio dei ministri) dell'obbligo di rilascio del visto di conformità fiscale dell'operazione e della verifica di congruità contenuta nell'asseverazione rilasciata dai professionisti tecnici. Proprio come per il superbondus.

La «congruità» antifrode

Questa novità, che riguarda tutti i bonus per i quali prima se ne faceva (volentieri) a meno, rende molto difficili le frodi, mentre il solo visto di conformità (previsto nella prima versione del Dl) sarebbe servito a poco.

La questione è che, eliminato (almeno in gran parte) il rischio di sperpero del denaro pubblico e restaurate in modo virtuoso le possibilità di cessione del credito o di sconto in fattura sino a tutto il 2024, l'interesse del contribuente al bonus facciate si misura tutto su quel 10% di bonus in più rispetto al vecchio recupero edilizio, che resta al 50 per cento. Quindi, a fronte delle forti spese cui comunque si va incontro per rifare una facciata (soprattutto se ci si deve aggiungere il cappotto termico, ogni volta che si deve rifare più del 10% degli intonaci), è difficile che il 60% riesca a smuovere molti più proprietari del 50 per cento. Soprattutto perché salgono le spese professionali. E per il bonus facciate calerà, probabilmente, il sipario.



Superbonus, la proroga non chiarisce il termine per gli interventi trainati

Casa. Nella bozza di legge di Bilancio non è indicata in maniera esplicita la scadenza per gli interventi attratti al 110% all'interno di unità condominiali

Giorgio Gavelli

Al di là della tanto discussa possibile proroga per le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura al di fuori del superbonus, le norme contenute nella bozza della legge di Bilancio 2022 fanno discutere per quel che concerne la scadenza degli interventi trainati nei contesti plurifamiliari.

Le scadenze

Stando alle bozze in circolazione, infatti, gli interventi ammessi al superbonus - tralasciando Iacpe cooperative - cesserebbero:

- il 31 dicembre 2025 (ma solo fino al 31 dicembre 2023 con il 110%, per poi subire una riduzione) per i condomini e gli edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da persona fisica (o con identica proprietà tra persone fisiche);
- il 30 giugno 2022 in tutti gli altri casi, salva l'estensione al 31 dicembre 2022 nel caso di Cilas già presentata (o titolo abilitativo già richiesto per la demolizione e ricostruzione) al 30 settembre scorso ovvero di interventi da realizzare su abitazioni principali di persone fisiche con Isee non superiore a 25mila euro annui.

Cosa succede ai lavori trainati

In questo panorama restano (ed anzi si acuiscono rispetto al passato) alcune perplessità destinate a rallentare l'esecuzione dei lavori.

Infatti, non è chiaro quale sia la scadenza per i lavori trainati svolti all'interno delle singole unità condominiali. Il dato letterale propenderebbe per una scadenza al 30 giugno prossimo, analogamente agli interventi sulle villette unifamiliari non dotate dei requisiti per la proroga, in considerazione del fatto che il singolo condòmino si differenzia soggettivamente dal condominio.

Tuttavia, la soluzione, come già rilevato (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 luglio scorso) non soddisfa. Non è logico, infatti, che il condòmino debba terminare le spese dell'intervento trainato di sostituzione delle finestre sei mesi prima che il condominio termini l'intervento di applicazione del cappotto che comporterà, inevitabilmente, modifiche agli infissi.

O che in un condominio orizzontale l'intervento trainato della realizzazione dell'impianto fotovoltaico sul tetto debba arrestarsi sei mesi prima dell'intervento trainante dell'isolamento termico dell'intera superficie condominiale, tetto compreso.

Senza considerare che questi

condòmini dovrebbero terminare e pagare i propri interventi trainati senza sapere se l'intervento trainante potrà portare al tanto sospirato salto di doppia classe energetica dell'intero edificio.

Le altre situazioni in bilico

Altre due situazioni restano nel dubbio con riferimento alla data ultima in cui sfruttare l'agevola-

zione, nel caso in cui le proroghe attualmente in bozza siano confermate. Si tratta:

- degli interventi trainati realizzati negli edifici composti da due a quattro unità distintamente accatastate possedute da persona fisica (o con identità comproprietà tra persone fisiche) che, letteralmente, vanno al 31 dicembre 2025 (e, del resto, sarebbe impossibile bloccarli al 30 giugno 2022 con i trainanti che si prolungano per altri tre anni e mezzo), rendendo ancora meno logica la discriminazione a danno condòmini;
- degli interventi realizzati negli edifici vincolati, in cui sono vietati interventi trainanti, sia se i lavori riguardano l'intero edificio (condominiale o meno) che singole unità immobiliari.

È indispensabile che l'entrata in vigore della legge di Bilancio sia accompagnata da estrema chiarezza su questi aspetti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




L'APPUNTAMENTO

Proseguono gli appuntamenti che due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) sono dedicati ad analizzare casi concreti legati al superbonus


NT+FISCO

Speciale 110%: tutti gli ultimi chiarimenti del fisco

Le novità in materia di superbonus ntplusfisco.ilsole24ore.com



La scadenza sembra fissata al 30 giugno ma questo crea evidenti difficoltà



159329

Confermata l'agevolazione sui contributi per gli operai

Edilizia, anche nel 2021 sgravio Inps dell'11,5%

Confermato per l'anno 2021 lo sconto contributivo in edilizia in misura dell'11,5% (come per lo scorso anno). Lo stabilisce il decreto interministeriale (lavoro ed economia) pubblicato ieri nella sezione «pubblicità legale» del sito internet del ministero del lavoro (www.lavoro.gov.it). L'incentivo si rivolge alle imprese che esercitano attività edile, anche in economia, come sconto dei contributi dovuti per gli operai occupati a 40 ore.

A chi spetta. Hanno diritto all'incentivo, in particolare, i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché quelli del settore artigiano con i codici statistici da 41301 a 41305. Lo sgravio non è applicabile ai lavoratori per i quali l'azienda già fruisca di altri incentivi contributivi come, ad esempio, degli esonerati per neo-assunti.

Una riduzione del costo del lavoro. Come accennato, lo sconto consiste nella riduzione dell'11,5% dei contributi dovuti all'Inps, applicabile unicamente agli operai occupati a 40 ore settimanali.

Le condizioni. L'accesso al beneficio è subordinato ad alcune condizioni, tra cui il rispetto dell'art. 1, comma 1175, della

Ancora un anno di sgravio	
A chi interessa	Alle imprese che esercitano attività edile, anche se in economia
L'incentivo	Riduzione dell'11,50% dei contributi dovuti sugli operai occupati a 40 ore

legge n. 296/2006. La norma impone ai datori di lavoro, che intendano fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza, il possesso del Durc, cioè della regolarità contributiva, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e di tutti gli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, è necessario il possesso della fedina penale pulita in materia di sicurezza sul lavoro: l'impresa non deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Serve la domanda. Lo sgravio è riconosciuto dall'Inps dietro domanda da parte del datore di lavoro interessato, da inviare in via telematica (il modulo è il «Rid-Edil»), in cui va autocertificato il possesso dei requisiti. Le domande sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dell'Inps e definite entro un giorno lavorativo. In caso di esito positivo al controllo, per consentire la fruizione del beneficio, l'Inps attribuirà alla posizione contributiva dell'impresa il codice di autorizzazione «7N». Con tale codice, l'azienda potrà esporre la riduzione sul modello UniEmens, entro un termine che sarà l'Inps a comunicare in una prossima circolare con le istruzioni operative.

Daniele Cirioli

© Riproduzione riservata



Il decreto antifrodi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Pronto il travaso nella manovra

Bonus, tutte le spese asseverate

Nuova certificazione sulla congruità dei costi sostenuti

Pagina a cura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Arriva l'asseverazione dei tecnici sulla congruità delle spese sostenute per tutti i bonus edili. È questa la novità del testo del decreto legge antifrodi approvato in consiglio dei ministri e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale con il numero 157. Il testo potrebbe confluire come maxi emendamento al legge di bilancio (si veda altro articolo a pagina 28). Il provvedimento potenzia l'attività di accertamento e di recupero delle detrazioni per gli interventi edilizi e delle cessioni dei relativi crediti. Introdotta l'estensione del visto di conformità anche ai bonus ordinari, rafforzamento dei controlli preventivi propedeutici alla cessione della detrazione con verifiche anche antiriciclaggio. (si veda ItaliaOggi, 11/11/2021). Con la finalità di tamponare comportamenti non idonei e, soprattutto, fraudolenti, si interviene sia sull'art. 119 che sull'art. 121 del dl 34/2020, introducendo l'ulteriore articolo 122-bis all'interno del medesimo dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020. L'obbligo di visto

di conformità viene esteso, innanzitutto, alle ipotesi di utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, se si tratta di detrazione maggiorata del 110% (superbonus), con la sola esclusione del caso in cui la dichiarazione stessa sia presentata dal contribuente o tramite sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, giacché, in tal caso, è l'Agenzia delle entrate che esegue i controlli preventivi sulla medesima dichiarazione. Il visto di conformità, attualmente richiesto esclusivamente nel caso in cui il contribuente opti per la cessione del credito d'imposta o per l'ottenimento dello sconto sul corrispettivo della detrazione maggiorata del 110%, viene esteso anche nel caso in cui l'opzione in commento riguardi i bonus edilizi ordinari (ristruttura-

zione, risparmio energetico, bonus facciate, impianti fotovoltaici e quant'altro). Con il nuovo art. 122-bis, inserito nel corpo del dl 34/2020, si dispone la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di sospendere, fino a trenta giorni gli effetti (quindi il perfezionamento della cessione) delle comunicazioni per le opzioni e delle cessioni successive alla prima che, discrezionalmente per le Entrate, presentano profili di rischio individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti (coerenza e regolarità dei dati, dati afferenti i crediti oggetto di cessione, analoghe cessioni effettuate in precedenza da soggetti indicati nelle comunicazioni).

In presenza di concorso alla violazione, allo stato attuale, resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo e dei relativi interessi, provvedimento n. 283847/2020 § 7.1; i fornitori e i cessionari, inoltre, rispondono per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto. Il decreto richiede ai professionisti, che in-

tervengono nelle operazioni aventi a oggetto la cessione dei crediti e che trasmettono le comunicazioni per l'opzione, una maggiore attività, ove ricorrano i presupposti per la normativa antiriciclaggio, con riferimento alla eventuale natura fittizia dei crediti, alla presenza di cessionari che pagano il prezzo con utilizzo di capitali provenienti da fonti illecite o che esercitano una attività abusiva di natura finanziaria (UIF - comunicazione 19 del 2021).

Sul controllo, fermo restando l'applicabilità delle disposizioni specifiche introdotte dalla relativa normativa, amplia l'ambito applicativo prevedendo la possibilità di esercitare i poteri prescritti in materia di imposizione diretta e Iva, anche per la fase di recupero dell'indebitato, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del dpr 600/1973 e dagli articoli 51 e seguenti del dpr 633/1972, nonché ai sensi dei commi 421 e 422 del comma 1 della legge 311/2004, con recupero dell'indebitato entro il 31/12 del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione e con estensione al 31/12 dell'ottavo anno successivo se trattasi di crediti inesistenti o di indebite compensazioni.

© Riproduzione riservata



Lavoro, introvabili quattro profili su 10

Osservatorio Excelsior

A novembre il record del 38,5% del mismatch tra domanda e offerta di lavoro

Giorgio Pogliotti

La Commissione Ue lancia l'allarme su un fenomeno che da tempo hanno rilevato i principali istituti di ricerca, non ultimo l'Istat che, nell'evidenziare la ripresa del mercato del lavoro, ha sottolineato la crescente difficoltà da parte delle imprese a reperire i profili ricercati. Ma il dato raccolto dall'Osservatorio Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal, suona come una gelata, perché il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro a novembre ha raggiunto il record del 38,5%, con un incremento di circa 8 punti percentuali rispetto a novembre 2019. Praticamente le imprese faticano a trovare 4 profili su 10, equivalenti a 179mila profili

professionali. Il fenomeno è in crescita, considerando che a ottobre il mismatch aveva già toccato il picco del 36,5% (5,5 punti sopra rispetto allo stesso mese del 2019).

Tutto ciò avviene proprio mentre crescono le assunzioni programmate dalle imprese: a novembre sono quasi 465mila i contratti programmati dalle aziende, 201mila in più rispetto allo stesso mese del 2020 e +116mila in confronto a novembre 2019. Tra le tipologie prevale l'offerta di contratti a tempo determinato con 256mila richieste, pari al 55,1% delle entrate programmate (+90mila rispetto a novembre 2019), seguiti da 86mila contratti a tempo indeterminato, pari al 18,6% dei casi (-6mila su novembre 2019) e dai contratti di somministrazione con 55mila richieste, pari all'11,8% (+21mila su novembre 2019). La motivazione più



Su 465mila assunzioni, le imprese faticano a reperire 179mila per mancanza di candidati o di preparazione

segnalata dalle imprese è la mancanza di candidati (22%), seguita dall' inadeguata preparazione dei candidati (13,6%). Le maggiori difficoltà riguardano la ricerca di profili per le aree aziendali Installazione e manutenzione (53,8%), Sistemi informativi (51,6%), Progettazione e R&S (51,1%), Produzione beni ed erogazione servizi (42,4%) e Trasporti e logistica (40,0%). Tra i profili più difficili da reperire troviamo i fabbri e i fonditori (rispettivamente 61,7% e 57,8%), gli specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (58,7%), gli artigiani e operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (58,2%), gli artigiani e operai specializzati di installazione e manutenzione attrezzature elettriche e elettroniche (57,9%). I settori economici con più elevata difficoltà di reperimento sono costruzioni (53,7%), industrie metallurgiche (50,7%), servizi di alloggio e ristorazione (47,9%), industrie meccaniche ed elettroniche (47,8%), servizi informatici e delle telecomunicazioni (45,2%).



Commercialisti, accesso con 55 ore di formazione da svolgere in 30 giorni

L'iscrizione

Necessarie esperienze in ristrutturazione aziendale e crisi di impresa

I dottori commercialisti ed esperti contabili disporranno fino a 30 giorni per completare le 55 ore di formazione obbligatoria, a decorrere dal deposito all'Ordine della domanda di iscrizione all'elenco degli esperti previsto dall'articolo 3 del Dl 118. È quanto prevede tra l'altro il regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini territoriali per la formazione dell'elenco degli esperti approvato dal Cndcec il 27 ottobre scorso. Si tratta di un documento atteso con i chiarimenti della procedura per ottenere l'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti.

Alla domanda va allegata la documentazione comprovante le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa: la congiunzione «e» conferma la necessità che gli esperti documentino non solo eventuali precedenti incarichi in qualità di curatore fallimentare o commissario giudiziale, ma anche l'esperienza professionale nel campo della ristrutturazione aziendale.

La possibilità di completare il corso delle 55 ore anche successivamente alla domanda di iscrizione consentirà un più rapido popolamento dell'elenco, considerando che si potranno iscrivere al 15 novembre i colleghi che completeranno la formazione entro il 15 di dicembre, e progressiva-

mente nei giorni successivi. Va tuttavia precisato che numerosi corsi di formazione – anche per la scarsità di docenti in talune aree – termineranno a gennaio 2022, e dunque solo a dicembre gli interessati potranno presentare domanda di iscrizione. La popolazione dell'elenco sarà quindi progressiva e dipendente dalla relativa “compattezza” in termini di date dei corsi di formazione.

L'ordine territoriale di competenza svolgerà attività di istruttoria delle richieste di iscrizione e di accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. Tale attività si baserà sull'esame della completezza della documentazione – incluso il *curriculum vitae* dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, oltre alle 55 ore previste dal decreto dirigenziale, che possa essere valutabile come titolo di preferenza.

Sarà poi il Consiglio dell'Ordine, alla prima seduta collegiale utile, a deliberare la trasmissione dei nominativi alla Cciaa del capoluogo di regione competente: vi sarà quindi una spedizione “per blocchi” di domande intervallati dalle diverse sedute del Consiglio. Qualora la domanda sia incompleta, e venga respinta dal Consiglio dell'Ordine nel termine di 30 giorni l'iscritto potrà completarla e ripresentarla al fine di una nuova istruttoria. Stante la progressività con la quale si perverrà al popolamento dell'elenco nazionale, è previsto che l'aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla Cciaa intervenga in via continua fino al 16 maggio 2022, per poi passare a una cadenza annuale.

—Pa.Ri.



Italia motore della ripresa in Europa Ma è allarme per inflazione e Covid

Le previsioni della Ue

Buon ritmo della ripresa
Attenzione ai rischi
su forniture e caro energia

Il Pil italiano vola al 6,2%
A metà 2022 l'economia
tornerà al pre pandemia

«Espansione stabile e sostenuta» grazie all'aiuto dei fondi del recovery Plan: l'economia Ue recupera il colpo del 2020 (Pil +5% a fine anno) e l'Italia sarà uno dei motori della ripresa (+6,2%) e raggiungerà i livelli pre crisi a metà 2022. Senza però dimenticare i rischi prodotti da «strozzature nelle catene di approvvigionamento e aumento dei prezzi dell'energia». Le previsioni d'autunno della Commissione Ue confermano la solidità della ripresa continentale. Ma con un forte campanello di allarme. **Trovati** — a pag. 3

«Ripresa buona, rischi all'orizzonte»

Le stime della Commissione. Nonostante il buon ritmo di crescita Bruxelles mette in guardia contro «le elevatissime incertezze» legate soprattutto alla strozzatura nella catena degli approvvigionamenti che a sua volta tiene alta l'inflazione

Beda Romano

Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

È un quadro economico positivo quello tratteggiato ieri dalla Commissione europea, seppur segnato da «elevatissime incertezze». Nonostante «crescenti venti contrari», l'esecutivo comunitario si aspetta che l'economia della zona euro continui a crescere a ritmi elevati, in particolare grazie alla domanda interna. Particolarmente interessante è stato l'avvertimento relativo alle difficoltà di approvvigionamento e al cambiamento climatico, due tendenze che già oggi hanno un impatto macroeconomico.

«L'economia europea si sta riprendendo fortemente dalla recente recessione, con un tasso di crescita previsto del 5% quest'anno – ha spiegato il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis –. Ma questo non è il momento dell'auto-compiacimento. Vi sono alcuni rischi. Non da ultimo, dobbiamo affrontare le strozzature nelle catene di approvvigionamento,

così come l'aumento dei prezzi dell'energia che colpirà molte famiglie e aziende in tutta Europa».

L'ex premier lettone ha avvertito che bisogna monitorare da vicino l'inflazione e «aggiustare le nostre politiche, se necessario». Oltre al noto rischio sui prezzi e alle interruzioni nelle catene di approvvigionamento che stanno pesando su numerosi settori – soprattutto nei paesi più industrializzati come l'Italia, il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni nota anche l'aumento dei contagi da Covid-19: «Dobbiamo rimanere vigili e agire in modo appropriato per assicurare che questi venti contrari non spingano la ripresa fuori rotta».

Veniamo alle stime dell'esecutivo comunitario. La crescita economica nella zona euro dovrebbe essere del 5,0% nel 2021, del 4,3% nel 2022 e del 2,4% nel 2023. A titolo di confronto, nell'estate scorsa, la stessa Commissione prevedeva nel 2021 e nel 2022 una crescita del 4,8 e del 4,5% rispettivamente. Sul fronte dell'inflazione, i prezzi al consumo dovrebbero salire del 2,4% nel 2021, del 2,2% nel 2022 e del-

l'1,4% nel 2023, sempre su base annua. Al netto dei rischi, Bruxelles si vuole ottimista.

Al tempo stesso, la stessa Commissione è preoccupata a più lungo termine. «Il cambiamento climatico (per esempio gli effetti sui terreni agricoli disponibili e sulla produzione alimentare) e le politiche di compensazione (per esempio le tasse sulle emissioni di carbonio) sono destinati a influenzare i prezzi relativi e di conseguenza l'inflazione. I fenomeni meteorologici estremi stanno avendo già un impatto sulla produzione alimentare e sui prezzi».

Lo stesso avvertimento vale per le catene produttive, influenzate certo dal congelamento dell'economia per via della pandemia virale ma anche da una crescente segmentazione del commercio internazionale. Le strozzature più importanti riguardano le interruzioni logistiche nel settore del trasporto dei containers; il comparto politicamente delicato dei microprocessori; e una serie di materie prime, come i metalli, il legno, il gas naturale e altre, dove una impennata

della domanda ha fatto salire i prezzi ai massimi storici o vicino ai massimi storici.

Come detto, il quadro presentato dall'esecutivo comunitario è tutto sommato positivo. Evidentemente, il Fondo per la Ripresa da 750 miliardi di euro aiuta in questa fase a sostenere l'economia europea. In tutto il commissario Gentiloni si aspetta che vengano spesi nel 2021-2023 sussidi per 215 miliardi di euro (pari all'1,5% del Pil). A questo pro-


posito, la Commissione europea stima che l'Italia utilizzerà il 55% dei sussidi a sua disposizione da qui alla fine del 2023, una percentuale non dissimile dalla Germania (70%), ma assai inferiore alla Spagna o alla Francia che potrebbero fare uso del 90% del denaro.

«A medio termine, i modelli di simulazione condotti dalla Commissione europea mostrano che il NextGenerationEU (chiamato altresì il Fondo per la Ripresa,

ndr) potrebbe aumentare il prodotto interno lordo dell'Unione dell'1,5% durante i suoi anni di attività», ossia da qui al 2026, ha concluso l'ex premier italiano, sottolineando che «queste simulazioni riguardano solo gli investimenti e non includono l'impatto positivo delle riforme strutturali, che possono aumentare sostanzialmente la crescita nel lungo periodo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Così la crescita in Italia e in Europa



Fonte: Commissione europea, previsioni economiche d'autunno




Impulso positivo dalle risorse del Recovery Fund, ma attenzione anche alla ripresa dei contagi da Covid

+ 2,4%

LA DINAMICA DEI PREZZI

Secondo il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis la situazione va monitorata attentamente, soprattutto per quan-

to riguarda i rincari dei prezzi delle materie prime energetiche che rischiano di avere un impatto negativo su molte famiglie e aziende europee



Il bonus ricerca e sviluppo confermato fino al 2031

Emanuele Reich
Franco Vernassa

L'articolo 10, comma 2 della bozza di disegno di legge di Bilancio 2022 introduce una serie di disposizioni riguardanti i crediti d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, a suo tempo introdotti dai commi 198-207 della legge 160/2019. In particolare, le disposizioni contenute nello schema dispongono la proroga dei vari crediti, tuttavia con scadenze differenziate, nonché una rimodulazione degli importi fruibili. I crediti mantengono la loro natura volumetrica, e tutte le caratteristiche già note.

Se da un lato il mantenimento dell'impianto normativo noto e collaudato, nonché l'estensione dell'orizzonte temporale del beneficio al 2031 per il credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo, sono da accogliere con favore, dall'altro lato la diversa scansione temporale, limitata al 2025, per i crediti d'imposta per investimenti in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, lascia qualche perplessità.

Inoltre, l'agevolazione dovrà essere confrontata con il nuovo patent box (articolo 6 del DL 146/2021), che ne introduce l'alternatività, al fine di identificare il miglior utilizzo finanziario.

Restano poi aperti alcuni temi, più volte sollevati dagli addetti ai lavori, in primis quelli relativi alla necessità di rivedere il sistema sanzionatorio, tributario e penale, e all'opportunità di estendere il beneficio anche alla ricerca commissiona-

ta dall'estero a centri di ricerca localizzati in Italia, in quanto tale estensione aumenterebbe l'attrattività del beneficio nell'ambito dei gruppi multinazionali. Su quest'ultimo punto, si potrebbe valutare di riconoscere il beneficio almeno per il costo del lavoro dei ricercatori direttamente impiegati dal commissionario italiano, aumentato, nel limite di una percentuale calcolata sul costo del lavoro, dei costi riferiti alla ricerca sub commissionata ad altri soggetti italiani.

Tornando ora alle modifiche introdotte dalla bozza di disegno di legge di Bilancio 2022, la scansione temporale e gli importi riconosciuti risultano essere i seguenti, con effetto dal periodo d'imposta 2022.

Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto:

- per il periodo d'imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, vale a dire in misura pari al 20%, nel limite annuale di 4 milioni;
- per i periodi d'imposta dal 2023 al 2031, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 5 milioni.

Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia in misura pari al 10%, nel limite annuale di 2 milioni;
- per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta 2023, nella misura già fruibile per il 2021, ossia in misura pari al 10%, nel limite annuale di 2 milioni;
- per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 2 milioni.

Per le attività di innovazione tec-

nologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:

- fino al periodo d'imposta 2022, nella misura già fruibile per il 2021, pari al 15%, nel limite annuale di 2 milioni;
- per il periodo d'imposta 2023, in misura pari al 10%, nel limite annuale di 4 milioni;
- per i periodi d'imposta 2024 e 2025, in misura pari al 5%, nel limite annuale di 4 milioni.

Come si vede, il quadro delineato risulta complesso, in quanto i vari crediti hanno misura percentuale, importo massimo e scansione temporale differenziate, e questo può complicare la pianificazione delle imprese.

Restano comunque fermi tutti gli altri principi introdotti dalla legge 160/2019, in relazione ai quali si attendono ancora i chiarimenti da parte dell'agenzia delle Entrate, che si auspica consentano di raccogliere in un unico compendio tutte le interpretazioni emesse nel corso del tempo, in risposta ai vari interpelli, in modo che gli operatori possano avere un unico riferimento interpretativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA




La pianificazione delle imprese è resa difficile da scadenze e percentuali differenti

La griglia delle agevolazioni

	RICERCA E SVILUPPO	INNOVAZIONE TECNOLOGICA	INNOVAZIONE TECNOLOGICA 4.0	DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA
LE NORME				
Legge 160/2019* istitutiva del credito	Articolo 1, commi 200 e 203	Articolo 1, commi 201 e 203	Articolo 1, commi 201 e 203	Articolo 1, commi 202 e 203
Modifiche da articolo 10, comma 2, Ddl Bilancio 2022	Commi 203 e 203 bis	Commi 203 e 203 ter	commi 203, 203 quinquies e 203 sexies	Commi 203 e 203 quater
I PERIODI DI IMPOSTA				
2021**	20%, massimo 4 milioni di euro	10%, massimo 2 milioni di euro	15%, massimo 2 milioni di euro	10%, massimo 2 milioni di euro
2022	20%, massimo 4 milioni di euro	10%, massimo 2 milioni di euro	15%, massimo 2 milioni di euro	10%, massimo 2 milioni di euro
2023	10%, massimo 5 milioni di euro	10%, massimo 2 milioni di euro	10%, massimo 4 milioni di euro	10%, massimo 2 milioni di euro
2024-2025	10%, massimo 5 milioni di euro	5%, massimo 2 milioni di euro	5%, massimo 4 milioni di euro	5%, massimo 2 milioni di euro
2026-2031	10%, massimo 5 milioni di euro	Non applicabile		

(*) Con modifiche legge 178/2020; (**) già in vigore con legge 160/2019 e legge 178/2020

Manovra 2022



Nella bozza di Ddl di Bilancio
prorogato anche il credito
per innovazione e transizione

Sull'agevolazione R&S
il confronto di convenienza
con il patent box

Norme & Tributi

Il bonus ricerca e sviluppo confermato fino al 2031

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

9,20%

GLI ALTRI INTERVENTI

Prorogati gli incentivi per beni 4.0 ma con aliquote ridotte

L'INIZIATIVA
Da martedì,
con il Sole,
tre guide di
quattro pagine
su previdenza,
fisco e bonus
edilizi

Il credito d'imposta su investimenti iperammortizzabili sarà utilizzabile fino al 30 giugno 2026, ma con un depotenziamento delle percentuali e del tetto di spesa agevolabile, che rimarrà unico per l'intero triennio. Lo prevede la bozza di Ddl di Bilancio 2022 che concede più tempo anche per i beni immateriali 4.0, sempre con percentuali ridotte, mentre si ferma al primo semestre 2023 il tax credit per gli investimenti "ordinari".

L'articolo 10 estende di tre anni l'attuale quadro delle agevolazioni per investimenti in beni materiali e immateriali con caratteristiche Industria 4.0, con una progressiva riduzione della misura dei crediti di imposta. Per gli investimenti ex iperammortizzabili (allegato A alla legge 232/2016) il tax credit (che attualmente scade nel 2022, con coda al primo semestre 2023) viene prorogato per il triennio 2023-2025 (e fino al primo semestre 2026 per prenotazioni entro fine 2025) con percentuali che passano al 20%, 10% e 5%, rispettivamente per lo scaglione fino a 2,5 milioni, per quello tra 2,5 e 10 milioni e per quello tra 10 e 20 milioni. Per il 2021, e fino al primo semestre 2022, le percentuali sono 50%, 30% e 10% (per i tre scaglioni) mentre per il 2022 (e coda del primo semestre 2023) si utilizzeranno crediti al 40%, 20% e 10 per cento. Rispetto al 2022, dunque, la misura del tax credit si dimezzerà. Un secondo depotenziamento, forse ancor più rilevante, riguarda il tetto di spesa complessivo (20 milioni), che per 2021 e 2022 è sdoppiato, mentre diviene unico per l'intero triennio di proroga. In pratica, tra 2023 e 2025 (più la coda al 30 giugno 2026), si potranno agevolare 6,6 milioni all'anno contro i 20 milioni annui per 2021 e 2022.

Per i beni immateriali (software) con caratteristiche 4.0 (allegato B alla legge 232/2016), viene prevista una analoga proroga triennale con percentuali in caduta, ma con un tetto di investimenti di un milione distinto per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Vediamo come opera l'intervento della legge di Bilancio. In primo luogo, l'attuale agevolazione, che concede una percentuale del 20% (2021-2022), viene allungata di un anno e dunque fino al 2023, con la consueta coda al primo semestre 2024 per prenotazioni entro la fine dell'esercizio precedente. Il plafond di un solo milione, oggi riferito al 2021-2022, resta invariato e dunque coprirà un intero triennio (333mila euro all'anno). Per i due esercizi successivi, la ulteriore proroga è distinta sia per aliquote che per plafond. Nel 2024 (coda al giugno 2025), il credito sul software 4.0 sarà del 15% con un milione di plafond. Per il 2025 (coda a giugno 2026), la percentuale scende invece al 10% (metà di quella attuale), ma si prevede un ulteriore tetto di un milione di euro.

Nessuna modifica per il bonus su investimenti "ordinari" cioè senza caratteristiche 4.0, sia materiali che immateriali. Fino al 31 dicembre 2021 (con coda a giugno 2022 per prenotazioni di fine anno) il credito è del 10% mentre per il 2022 (coda al primo semestre 2023) si passa al 6 per cento.

— Luca Galani



Delibera dell'Anticorruzione sui limiti dell'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria

Concorsi, mani libere per la P.a.

Legittimo bandire una nuova gara per motivi di opportunità

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

La revoca di un'aggiudicazione provvisoria può essere disposta anche per ragioni di opportunità, senza sottostare alle forme dell'autotutela decisoria in quanto non si è in presenza di un atto conclusivo del procedimento; non è necessario un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato.

È quanto ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con il parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 714 del 27 ottobre 2021 relativa ad una gara telematica al minor prezzo per la quale una impresa la cui offerta era risultata la migliore dopo il termine delle operazioni di gara (svolta attraverso il portale Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione), aveva chiesto all'Anac parere in ordine alla legittimità del successivo provvedimento

di revoca dell'intera procedura di gara in oggetto, disposta dalla stazione appaltante.

In particolare, veniva recepito che nel disciplinare «è stato richiesto erroneamente il valore economico dell'offerta al posto del corretto valore di percentuale di ribasso da applicarsi ai listini per i contratti applicativi di accordo quadro».

Dall'altra parte, la stazione appaltante si era difesa affermando che «l'espressione del valore economico dell'offerta non impedisce la tutela di alcun interesse pubblico e men che meno impedisce di trasformare il detto valore nella corrispondente percentuale di ribasso, trattandosi di semplice operazione matematica facil-

mente eseguibile». Di qui la stazione appaltante escludeva «ogni operazione manipolativa o di adattamento dell'offerta» trattandosi di risultato di una mera operazione aritmetica e non essendo intervenuta alcuna manifestazione di nuova volontà dell'offerente.

Era successo che la stazione appaltante, avvedutasi dell'errore commesso successivamente all'avvenuta individuazione della migliore offerta (dell'impresa che ha adito l'Anac) in un primo momento avrebbe deciso di revocare l'intera procedura di gara proprio a causa della discordanza tra tipologie di offerta sopra descritte; successivamente, invece, la revoca della gara era sta-

ta disposta soprattutto per fronteggiare nuove esigenze organizzative e gestionali determinate anche dalla necessità di «riprogrammare le attività manutentive anche per la perdurante emergenza pandemica Covid-19», con la conseguente necessità di bandire una nuova gara.

L'Anac ha dato ragione alla stazione appaltante partendo dall'assunto che è pacifico in giurisprudenza che la procedura di gara si concluda soltanto con l'aggiudicazione definitiva: pur restando ancora salva la facoltà per la stazione appaltante di manifestare il proprio ripensamento, prima di questo momento l'amministrazione resta libera di intervenire sugli atti di gara con manifestazioni di volontà di segno opposto a quello precedentemente manifestato senza dovere sottostare a dette forme. Questo anche in ragione della natura giuridica di atto provvisorio ad effetti instabili, tipica dell'aggiudicazione provviso-

ria.

Quest'ultima, ha precisato l'Anac, a differenza dell'aggiudicazione definitiva e al pari della revoca della lex specialis che ne è a monte, non è, di fatti, qualificabile alla stregua di un esercizio del potere di autotutela, si da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del destinatario non essendo intervenuta alcuna aggiudicazione, ma solo una «proposta di aggiudicazione», al concorrente che aveva presentato l'offerta risultata più conveniente.

Di qui la considerazione che nella fattispecie esaminata i «parametri motivazionali sono attenuati, cosicché le diverse ragioni pur frammentariamente espresse dalla stazione appaltante nelle proprie determinazioni appaiono comunque sufficienti a supportare le decisioni adottate».

— Riproduzione riservata —

